

COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 Del 30.06.2022	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2019/2023, ALLEGATI E DUP, A SEGUITO DI APPROVAZIONE CON. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DELL'IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2019/2023 EX ART. 264, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
-----------------------------	--

L'anno Duemilaventidue, il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 19:00 e segg., nella Casa comunale.

Alla I convocazione in sessione URGENTE partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge Risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) DOMINO PIETRO	X		9) FONTANA SALVATORE	X	
2) BLANDO MARILYN	X		10) LO CASCIO VINCENZO	X	
3) MORICI MARIA LUISA	X		11) MARTORANA MARCO	X	
4) CICALA ELENA	X		12) MARTORANA PAOLO FRANCESCO	X	
5) MONTI MARIANNA	X		13) CURVATO MARIA	X	
6) MARTORANA GIOACCHINO	X		14) GUGLIELMO FABIANA	X	
7) LO CASCIO MARCO	X		15) MARTORANA GIUSEPPA MARIA GABRIELLA		X
8) DI NOTO ORIANA	X		16) BISCONTI SALVATORE	X	

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Maria Letizia Careri

Sono presenti, il Sindaco, Avv. Giovanni Giallombardo e la Giunta Comunale

La seduta è pubblica.

Il **Presidente del consiglio** effettua l'appello e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

PRESENTI 15

ASSENTI 1 (Martorana Giuseppa Maria Gabriella)

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco e tutti gli assessori comunali.

Il **Presidente** apre il primo punto all'ordine del giorno a oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2023, allegati e DUP, a seguito di approvazione con Decreto del Ministero dell'Interno dell'Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 ex art. 264, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000".

L'Assessore Lanza Giuseppe illustra sinteticamente le finalità e le caratteristiche del bilancio 2019/2023 oggetto di esame. Precisa che il documento programmatico è conseguente alla dichiarazione di dissesto ed espressione della gestione amministrativa precedente.

Il Responsabile del Settore Finanziario, presente in aula, illustra le criticità finanziarie dell'Ente, conseguenti alle difficoltà di riscossione delle entrate comunali. Evidenzia che le previsioni di bilancio hanno tuttavia trovato riscontro negli accertamenti di entrata adottati dall'Ente. Ricorda che i tempi di approvazione dell'ipotesi di bilancio hanno subito un rallentamento a causa di un rilievo sollevato dal precedente Collegio di revisione, superato per merito del Segretario Generale che ha formulato a riguardo una richiesta di parere al Ministero dell'Interno, che ha sposato la tesi dell'Ente. Sottolinea che questo bilancio è un nuovo inizio per la gestione amministrativa, ma che tuttavia occorre aumentare i livelli di riscossione dei crediti per prevenire incrementi del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il **Consigliere Martorana Paolo F.** fa presente che il Comune negli anni, al fine di garantire dei servizi essenziali, ha dovuto ricorrere a debiti fuori bilancio, perché vi erano ricoveri che dovevano essere assicurati e servizi strategici che dovevano essere assolti. D'altra parte vi erano concrete difficoltà di acquisire risorse da parte dei cittadini. Annualmente l'Ente accumulava un default di circa un milione un milione e messo di euro a causa dei bassissimi livelli di riscossione del servizio gestito da Riscossione Sicilia. Evidenzia che i responsabili del settore finanziario e i revisori che si sono succeduti negli anni hanno sempre certificato i bilanci, sottoponendoli all'approvazione della Giunta e del Consiglio. Afferma quindi che i numeri di bilancio esistevano già da un decennio e più, si sono traslati negli anni fino ad arrivare alla responsabile decisione dell'Amministrazione, rappresentata in buona parte oggi nella nuova, di dichiarare il dissesto. Sottolinea l'importanza dell'affidamento effettuato durante il precedente mandato a un concessionario privato il servizio di riscossione. Preannuncia che il proprio gruppo voterà favorevolmente all'approvazione.

Il **Consigliere Marco Lo Cascio** preannuncia dichiarazione di voto favorevole. Auspica che gli uffici e i revisori monitorino l'applicazione delle prescrizioni ministeriali. Spera che l'approvazione sia un buon punto di partenza.

Il **Consigliere Curvato Maria** esprime contentezza per la decisione di tutti i consiglieri di approvare il bilancio. Afferma che il merito della precedente Amministrazione è quello di avere avuto il coraggio "di non lasciare la polvere sotto il tappeto".

L'Assessore Lanza Giuseppe afferma che dalle parole dei componenti del gruppo di minoranza sembra che la nuova Amministrazione debba ringraziare la precedente per aver lasciato in eredità un dissesto e un bilancio riequilibrato. Precisa che approvare un bilancio riequilibrato è un atto dovuto.

Ritiene che si debba dire grazie ai Ficarazzesi che si sobbarcheranno il pagamento di imposte e tasse nella misura massima di legge e subiranno una riduzione dei servizi. Ritiene quindi ci sia poco da essere gioiosi e contenti nei confronti dei cittadini. Conclude, sottolineando che adesso è necessario rimettere in moto la macchina amministrativa.

Sentiti gli interventi, il **Presidente del Consiglio Marco Martorana** mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 15 presenti – n. 1 assenti Giuseppa Maria Gabriella Martorana e votanti:

Favorevoli 15

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta a oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2023, allegati e DUP, a seguito di approvazione con Decreto del Ministero dell'Interno dell'Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 ex art. 264, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000”.

Il Presidente mette ai voti la richiesta di immediata eseguibilità della deliberazione.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 15 presenti – n. 1 assenti Giuseppa Maria Gabriella Martorana e votanti:

Favorevoli 15

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la richiesta di immediata eseguibilità della deliberazione.

Alle ore 19:30 lascia l'aula il consigliere Curvato.

Il **Presidente** afferma che l'odierna approvazione costituisce un punto di inizio di un nuovo percorso. Il consiglio è chiamato a vigilare sull'attuazione delle prescrizioni ministeriali e quindi, precisa, che a tale scopo, convocherà una riunione dei capigruppo consiliari per calendarizzare appuntamenti con il collegio dei revisori.

Terminata la trattazione e le votazioni, il Presidente chiude il punto all'ordine del giorno.



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Settore II – Economico -Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. 12589
del 20/6/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2019/2023
ALLEGATI E DUP A SEGUITO DI APPROVAZIONE CON DECRETO
DEL MINISTERO DELL'INTERNO DELL'IPOTESI DI BILANCIO
STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2019/2023 EX ART. 264, COMMA 1,
D.LGS. N. 267/2000**

UFFICIO PROPONENTE: Settore Finanze

REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/00, si esprime parere
FAVOREVOLE



Il Responsabile del Settore II

F. to Dott. Giovanni Di Bernardo

REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE



Il Responsabile del Settore II

F. to Dott. Giovanni Di Bernardo

Il Responsabile del Settore II
Dott.Giovanni Di Bernardo
Sottopone al Consiglio Comunale
la seguente proposta di Deliberazione

Si dà atto di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 24.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000.

DATO ATTO che in data 02.07.2020 si è insediato presso questo Ente l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 09.06.2020, notificato in data 2 luglio 2020 prot. n.11121.

DATO ATTO che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 251 del citato Decreto Legislativo n.267 e ai fini del risanamento dell'Ente e del permanere nel tempo degli equilibri finanziari ed economici dei bilanci futuri, il Comune ha adottato i seguenti provvedimenti di attivazione delle entrate proprie:

- deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 19.03.2020, a oggetto: "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000. Conferma aliquota addizionale comunale Irpef";
- deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 19.03.2020, a oggetto: "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 251 del Decreto Legislativo 267/2000. Determinazione tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni";
- deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 19.03.2020, a oggetto: "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 251 del Decreto Legislativo 267/2000. Determinazione aliquote IMU";
- deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 19.03.2020, a oggetto: "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 251 del Decreto Legislativo 267/2020. Determinazione tariffe canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.06.2020, a oggetto "Attivazione delle Entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto Finanziario ex art 251 del D. Lgs. 267/2000 - Adeguamento incidenza oneri di urbanizzazione per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della Legge Regionale 16/2016";

- deliberazione di G.C. n.19 del 06.04.2020, a oggetto “Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ex art.251 del D.Lgs n.267/2000. Determinazione tariffe diritti di segreteria per i servizi anagrafici stato civile ed elettorale”;
- deliberazione di G.C. n.20 del 06.04.2020, a oggetto “Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ex art.251 del D.Lgs n.267/2000. Determinazione diritti istruttoria pratiche Suap”;
- deliberazione di G.C. n. 22 del 10.04.2020, a oggetto “Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ex art.251 del D.Lgs n 267/2000. Revisione e aggiornamento diritti di segreteria/diritti di istruttoria atti amministrativi urbanistico-edilizi”;
- deliberazione di G.C. n.23 del 10.04.2020, a oggetto “Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ex art.251 del D.Lgs n.267/2000. Adeguamento annuale Istat costo di costruzione per l'anno 2020. Art. 7 comma 12, della L.R. 16/2016”;
- deliberazione di G.C. n.24 del 29.04.2020, a oggetto “Aggiornamento ISTAT delle tariffe per i servizi cimiteriali e determinazione percentuale di copertura del costo di gestione servizio di illuminazione votiva ex artt.251 e 242 del D.Lgs 267/2000 a seguito della dichiarazione dissesto finanziario”;
- deliberazione di G.C. n.54 del 23.09.2020, a oggetto “Accertamento e verifica tasso di copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale (mensa scolastica e asilo nido) a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 251 del D.Lgs n. 267/2000 -Aggiornamento Istat delle tariffe asilo nido”;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28.04.2021, a oggetto, “Approvazione tariffe per il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Art. 1 commi 816_836 Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 06.05.2021, a oggetto “Attivazione delle Entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto Finanziario ex art 251 del D. Lgs. 267/2000 - Adeguamento oneri di urbanizzazione per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge Regionale 16/2016”;
- deliberazione di G.C. n.29 del 22.04.2021, a oggetto “Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ex art.251 del D.Lgs n.267/2000. Adeguamento annuale Istat costo di costruzione per l'anno 2021. Art. 7 comma 12, della L.R. 16/2016”.

DATO ATTO che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 259, commi 6 e 7, D.Lgs. n.267/2000, l'Ente ha provveduto, mediante deliberazioni di G.C. n. 51 del 17.09.2020 e n. 60 del 14.10.2020, alla verifica di eventuali esuberi di personale, all'approvazione del Programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2022, del Piano occupazionale 2020 e della determinazione dotazione organica e che detti provvedimenti sono stati oggetto di approvazione da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali con decisione n. 121 del 25.11.2020.

DATO ATTO che, al fine di potenziare e accelerare le attività di accertamento e recupero coattivo delle entrate locali, tributarie, extratributarie e patrimoniali, questo Ente:

- ha stipulato in data 2.05.2022 (Rep. n. 4) il contratto di concessione dei servizi di recupero stragiudiziale e riscossione coattiva entrate tributarie – extratributarie e patrimoniali del Comune di Ficarazzi e dell'Organo Straordinario di Liquidazione, per la durata di anni tre, con operatore economico iscritto all'Albo ex art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, individuato a seguito di procedura di gara aperta, come da indirizzi di cui alla deliberazione consiliare n. 47 del 21.10.2020, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 6 del 17.02.2021 e indetta con Determinazione a contrarre n. 12 del 14.04.2021 del Settore V.
- ha disposto, con deliberazione di G.C. n.58 del 08.10.2020, l'istituzione di un'Unità Organizzativa Intersettoriale Entrate, individuando una serie di misure finalizzate all'accertamento del fenomeno dell'evasione e al potenziamento della capacità di riscossione spontanea e coattiva delle entrate locali.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 259 del D.Lgs. n.267/2000, che individua tra le misure di risanamento e di riequilibrio economico dell'Ente in dissesto la razionalizzazione degli organismi partecipati i cui costi incidono sul bilancio comunale, sono state adottate:

- la deliberazione consiliare n. 58 del 18.12.2020 di ricognizione e revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Ficarazzi al 31.12.2019 ex art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, con cui è stato previsto il recesso unilaterale dal Distretto Turistico Palermo Costa Normanna;
- la deliberazione consiliare n. 87 del 21.12.2021 di ricognizione e revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Ficarazzi al 31.12.2020 ex art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, con cui è stato programmato il recesso dal Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi CO.IN.R.E.S. in Liquidazione e la cessazione dalla partecipazione alla Gestione commissariale ex ATO Palermo 4;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 21/12/2021 con cui è stato disposto il suddetto recesso dal CO.IN.R.E.S.

DATO ATTO che, al fine di ridurre e razionalizzare la spesa corrente, l'Ente ha disposto:

- con deliberazione di G.C. n. 80 del 24.12.2019, la modifica della macrostruttura dell'Ente e nello specifico la riduzione del numero delle strutture di massima dimensione e delle Posizioni Organizzative al vertice (da 6 a 5), mediante accorpamento di n. 2 Settori;
- con deliberazione di G. C. n. 21 dell'08.03.2021, l'approvazione del Piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento 2021/2023.

DATO ATTO che l'Ente ha provveduto, altresì, all'adozione:

- della deliberazione consiliare n. 48 del 21.10.2020 di approvazione Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi - Biennio 2020/2021, ai sensi del D.L.gs. n.50/2016 recepito con L.R. 8/2016 e Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018, n. 14;
- della deliberazione consiliare n. 34 del 10.06.2021 di approvazione del Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi - Biennio 2021/2022, ai sensi del D.L.gs. n.50/2016 recepito con L.R. 8/2016 e Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018, n. 14;

- della deliberazione consiliare n. 49 del 21.10.2020 di approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche – Triennio 2020/2022, ai sensi del D.L.gs. n.50/2016 recepito con L.R. 8/2016 e Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018, n. 14;
- della deliberazione consiliare n. 35 del 10.06.2021 di approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche – Triennio 2021/2023, ai sensi del D.L.gs. n.50/2016 recepito con L.R. 8/2016 e Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018, n. 14;
- della deliberazione di G.C. n. 13 del 18.01.2021 di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada - annualità 2021 ex art. 208 D. Lgs. n. 285/1992;
- della deliberazione consiliare n. 32 del 30.07.2020 di determinazione del regime tariffario Tari anno 2020 in applicazione della previsione di cui all'art. 107, comma 5, D.L. n.18/2020;
- della deliberazione consiliare n. 61 del 30.12.2020 di approvazione del Piano Economico-Finanziario del servizio gestione rifiuti (PEF) anno 2020;
- della deliberazione consiliare n. 56 del 30.07.2021 di approvazione del Piano Economico-Finanziario del servizio gestione rifiuti (PEF) anno 2021;
- della deliberazione consiliare n. 57 del 30.07.2021 di determinazione del regime tariffario Tari anno 2021;
- della deliberazione consiliare n. 36 del 10.06.2021 di presa d'atto dell'inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, attività produttive e terziarie – Anno 2021;
- della deliberazione consiliare n. 23 del 06.05.2021 di adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2021.

DATO ATTO che, tenuto conto dei suddetti provvedimenti, dei fabbisogni di spesa e delle previsioni di entrata proposte dai Responsabili di Settore, è stata elaborata, ai sensi dell'art. 259 del D.Lgs. n. 267/2000, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

RICHIAMATI a riguardo i commi 1 bis e 1-ter del citato art. 259, che testualmente recitano: 1 - bis. "Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio" 1- ter. "Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'Ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio".

RICORDATO che, per poter conseguire l'equilibrio finanziario, il Comune si è avvalso della procedura delineata dal citato comma 1-ter, elaborando l'ipotesi di bilancio riequilibrato con riferimento al quinquennio 2019/2023, considerato che l'ultimo bilancio di previsione finanziaria approvato afferisce al triennio 2018/2020.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 23.09.2021, con cui questo Ente ha provveduto all'adozione dello schema dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, con relativi allegati, Dup e Modello F, a modifica di precedente schema di ipotesi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31.03.2021, modifica posta in essere al fine di tenere conto del parere reso dal Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 15739 del 26.07.2021, su richiesta dell'Ente, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 39 ter del D.L. n. 162/2019 e di adeguare gli stanziamenti all'assegnazione a favore dell'Ente, nel corso dell'anno 2021, di risorse statali e regionali di parte corrente e capitale.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2021, con cui, previa acquisizione di relazione e parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 e i predetti documenti.

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 25252 del 29.11.2021, si è provveduto alla trasmissione dell'ipotesi di bilancio, della documentazione allegata e della deliberazione consiliare di approvazione al Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale – Ufficio I;
- con nota, acquisita al protocollo comunale n. 26442 del 16.12.2021, il Ministero dell'Interno formulava rilievi, richieste istruttorie e documentali, cui l'Ente forniva riscontro con nota prot. n. 2960 del 14.02.2021;
- con nota, acquisita al protocollo comunale n. 5310 del 21.03.2022, il Ministero richiedeva ulteriori elementi integrativi, cui il Comune forniva riscontro con nota prot. n. 6160 del 31.03.2022.

DATO ATTO che, in riscontro alle richieste ministeriali, le previsioni originariamente indicate nell'ipotesi sono state aggiornate alla data di risposta del supplemento istruttorio, anche mediante l'inserimento di ulteriori dati contabili.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, acquisito al protocollo dell'Ente n. 8186 del 29.04.2022.

PRESO ATTO del Decreto del Ministro dell'Interno prot. n. 90362 del 19.05.2022, notificato a questo Ente dalla Prefettura di Palermo (nota prot. n. 85137 del 31.05.2022) acquisito al protocollo comunale n. 11057 del 31.05.2022, di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 ai sensi dell'art. 261, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. n.267/2000, il Ministero ha assegnato termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica di detto provvedimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2023 oggetto di approvazione ministeriale.

TENUTO CONTO delle seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale adottate a seguito dell'approvazione da parte dell'Ente dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, aventi a oggetto variazioni dell'ultimo bilancio approvato e autorizzazioni di spesa ex art. 250, comma 2, D.Lgs.

n.267/2000, restando necessarie al fine di contabilizzare e utilizzare i finanziamenti ricevuti dall'Ente e impegnare le relative spese, evitando danni patrimoniali certi.

- Deliberazione n. 90 del 30.12.2021- Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022, per l'esercizio 2021 ai sensi del decreto legge 21/10/2021, n.146, coordinato con la legge di conversione 17/12/2021, n.215, art.16 comma 8-sexies. Contributo riduzione disavanzo comuni siciliani - € 1.075.570,06 - (Cap. 211 - 500530);
- Deliberazione n. 12 del 21.04.2022 - Variazione alla gestione provvisoria del Bilancio anno 2022. Autorizzazione di spesa ex art. 250, comma 2, D.Lgs. 267/2000. Risorse Statali ex art. 1, commi 407-414, L. 234/2021 - art. 1, commi 29-37, L. 160/2019, art. 6, quater D.L. 91/2017, art. 1, commi 311-312, L. 160/2019. Fondo progettazione concorsi - PNRR - adeguamento messa in sicurezza - €271.728,81 - (Cap. 1045 - 1021 - 1046 - 1032 - 500559 - 500513 - 500560 - 500524).

RITENUTO che il recepimento delle suddette variazioni nel bilancio di previsione 2019/2023, oggetto della presente proposta, assicura il permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, atteso che le maggiori spese autorizzate risultano finanziate da equivalenti risorse oggetto di finanziamento in favore dell'Ente e in un unico caso sono state compensate mediante storno di fondi.

RITENUTO pertanto che il bilancio da approvare ai sensi del comma 1 dell'art. 264 TUEL debba far proprie le variazioni deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 250, comma 2, TUEL.

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 dell'08.06.2022 si è provveduto all'adozione dello schema di bilancio di previsione 2019/2023 con relativi allegati e Dup, predisposto sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, approvato con Decreto del Ministro dell'Interno prot. n. 90362 del 19.05.2022, contenente le richiamate variazioni.

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli Enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

CONSIDERATO CHE:

- per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
- dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

RILEVATO che il bilancio di previsione comprende le previsioni di competenza e, per quanto riguarda la gestione dei residui, solo quelli relativi a mutui già attivati per investimenti e alle spese ad essi correlate che restano nella competenza degli organi ordinari dell'Ente, in quanto tutti gli altri residui attivi e passivi, inclusi quelli relativi a fondi a gestione vincolata, sono attribuiti alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 255, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, art.1, comma 457 della legge 232/2016 e art. 36 del d.l. n. 50/2017.

RITENUTO necessario procedere, così come previsto dall'art. 264, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e nel rispetto dell'art. 174, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2023, sulla base dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato oggetto di approvazione Ministeriale, recependo le variazioni non ancora risultanti, per ragioni temporali, nell'ipotesi suddetta.

VISTA la seguente documentazione:

- schema di bilancio di previsione 2019/2023 (parte entrata – parte spesa – quadro generale riassuntivo – prospetto equilibri di bilancio – riepilogo spesa per macroaggregati);
- N. 3 Dup 2019/2021 – 2020/2022 – 2021/2023
- Nota integrativa;
- Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio;
- Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio;
- Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio;
- Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale relativa all'Esercizio 2018 (ultimo rendiconto approvato).

VISTO il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2019/2023:

Riepilogo generale entrata

Titolo	D	Entrata 2019	Entrata 2020	Entrata 2021	Entrata 2022	Entrata 2023
	Avanzo presunto amministrazione		€ 6.304.355,14	€ 8.538.404,10	€ 8.096.735,07	€ 7.812.180,31
	Fondo pluriennale vincolato	€ 138.191,18				
1	Entrate tributarie	€ 3.963.011,66	€ 4.319.439,27	€ 5.429.069,27	€ 4.980.540,27	€ 4.845.540,27
2	Entrate derivanti da contr e trasf. statali e	€ 2.244.757,86	€ 3.077.523,03	€ 4.648.739,89	€ 3.227.787,03	€ 3.189.487,03
3	Entrate extra tributarie	€ 612.106,65	€ 698.138,31	€ 1.225.550,93	€ 1.233.199,73	€ 1.242.936,90
4	Entrate derivanti da alienazioni e trasf di	€ 2.538.055,06	€ 1.078.323,90	€ 1.685.166,20	€ 1.377.015,86	€ 1.377.015,86
5	Entrate derivanti da accensioni di	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7	Anticipazione di tesoreria	€ 9.071.820,94	€ 8.650.762,02	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00
6	Accensione Prestiti	€ -	€ 1.456.581,11	€ 753.812,88	€ -	€ -
9	Partite di giro	€ 8.796.031,91	€ 3.580.138,38	€ 13.400.000,00	€ 13.400.000,00	€ 13.400.000,00
	Avanzo di amministrazione					
	TOTALE	€ 27.363.975,26	€ 29.165.261,16	€ 44.680.743,27	€ 41.315.277,96	€ 40.867.160,37

Riepilogo generale spesa

Titolo	D	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	disavanzo anno precedente		€ 642.937,28	€ 184.507,40	-€ 897.083,19	€ 118.658,85

	disavanzo triennale						
	disavanzo trentennale	€ 143.585,51	€ 143.585,51	€ 143.585,51	€ 143.585,51	€ 143.585,51	€ 143.585,51
		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
1	Spese correnti	€ 7.121.432,47	€ 7.225.122,64	€ 10.543.030,01	€ 9.766.400,26	€ 8.627.902,55	
2	Spese in conto capitale	€ 2.441.225,71	€ 957.438,71	€ 1.615.682,65	€ 1.377.320,33	€ 1.277.320,33	
3	Spese per rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5	Anticipazione di tesoreria	€ 9.071.820,94	€ 8.650.762,02	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	
4	Rimborso Prestiti	€ 432.816,00	€ 8.149.784,02	€ 8.896.854,51	€ 8.643.713,90	€ 8.299.693,13	
7	Partite di giro	€ 8.796.031,91	€ 3.580.138,38	€ 13.400.000,00	€ 13.400.000,00	€ 13.400.000,00	

TOTALE	€ 28.006.912,54	€ 29.349.768,56	€ 43.783.660,08	€ 41.433.936,81	€ 40.867.160,37

TOTALE ENTRATA	€	€ 27.363.975,26	€ 29.165.261,16	€ 44.680.743,27	€ 41.315.277,96	€ 40.867.160,37
TOTALE USCITA	€	€ 28.006.912,54	€ 29.349.768,56	€ 43.783.660,08	€ 41.433.936,81	€ 40.867.160,37
AVANZO/DISAVANZO NELL'ANNO	€	€ 642.937,28	€ 184.507,40	€ 897.083,19	€ 118.658,85	€ -

DATO ATTO che con nota prot. n. 12052 del 16.06.2022 si è proceduto alla comunicazione nei confronti dei consiglieri comunali neo eletti di avvenuto deposito dei suddetti documenti di bilancio presso l'ufficio segreteria.

DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati resi, ai sensi degli artt.49 e 147- bis del D.Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile.

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole (prot. n. 12789 del 28/06/2022) dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) nn. 1 e 2 del D.Lgs. n.267/2000.

VISTI:

- Il D.Lgs. n.267/2000;
- Il D.Lgs. n.118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di contabilità.

PROPONE

1. Di prendere atto del Decreto del Ministro dell'Interno prot. n. 90362 del 19.05.2022, notificato a questo Ente dalla Prefettura di Palermo (nota prot. n. 85137 del 31.05.2022) acquisito al protocollo comunale n. 11057 del 31.05.2022, di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 ai sensi dell'art. 261, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare il bilancio di previsione 2019/2023, corredato dagli allegati citati nella premessa narrativa e i DUP 2019/2021 – 2020/2021 – 2021/2023, sulla base dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato oggetto di approvazione Ministeriale, con le variazioni non ancora risultanti, per ragioni temporali, nell'ipotesi suddetta, documenti tutti depositati presso l'ufficio di ragioneria.
3. Di dare atto che il bilancio è stato redatto secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e dalle normative vigenti in materia di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. Di disporre la pubblicità del bilancio e dei Dup sul sito internet dell'Ente, entro 30 giorni dall'adozione, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n.33/2013.
5. Di rimettere all'ufficio segreteria la trasmissione del presente atto deliberativo al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale.
6. Di informare dell'adozione del presente provvedimento il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e l'Organo Straordinario di Liquidazione.
7. Di dichiarare la successiva deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n° 267), attesa la necessità di rispettare i termini di legge.



Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F. to (Dott. Giovanni Di Bernardo)



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo
"Ufficio Contabilità e Gestione Finanziaria"

data protocollo

Al Comune di Ficarazzi
Sindaco
Segretario Comunale

protocollo@cert.comune.ficarazzi.pa.it

Al Presidente del
Collegio dei Revisori
del Comune di Ficarazzi

santo.palermo@pec.commercialisti.it

Oggetto :Notifica decreto ministeriale di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato.

Si trasmette a mezzo pec, con valore di notifica, l'allegato decreto n.0090362 del 19 maggio 2022, con cui è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di codesto Comune per gli anni 2019/2023.

Il Dirigente dell'Ufficio
(Catalano)



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CATALANO
MINISTERO INTERNO DIP. PS
Firmato il 31/05/2022 12:57
Seriale Certificato: 7271001202449544205
Valido dal 30/06/2020 al 30/06/2022
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1



Il Ministro dell'Interno

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito TUOEL), emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche che alla parte II, titolo VIII, capo II, disciplina il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modificazioni, recante le modalità applicative della procedura di risanamento che, a norma dell'articolo 269 del TUOEL, continuano ad applicarsi in quanto compatibili;

Visto il decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con legge 28 maggio 2004, n. 140;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n. 126;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148;



Al Ministro dell'Interno

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, con legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 07 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 07 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, con legge 18 luglio 2013, n. 85;

Visto la legge 17 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;

Visto la legge 23 dicembre 2014, n. 190;



Al Ministro dell'Interno

Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il decreto legge 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2016 n. 160;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n.232;

Vista la legge 21 giugno 2017, n. 96;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n.178;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n 03 del 24 febbraio 2020 con la quale il comune di Ficarazzi (PA) ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del TUOEL;

Vista l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2019/2023, formulata dal Comune di Ficarazzi (PA) ai sensi dell'art. 259 del TUOEL ed approvata con delibera del Consiglio Comunale n.79 del 23 novembre 2021;

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'articolo 261, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 27 aprile 2022;

DECRETA

Articolo 1

E' riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Ficarazzi (PA), attesa la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 259 e seguenti del TUOEL. L'ente ha, a tal fine, predisposto un'ipotesi di bilancio idonea ad assicurare l'equilibrio finanziario ed economico, unitamente all'adozione dei



Al Ministro dell'Interno

provvedimenti conseguenti alle prescrizioni di cui al presente decreto, che sono da ritenersi indispensabili.

Articolo 2

E' approvata, ai sensi dell'articolo 261, comma 3 del TUOEL, con le prescrizioni di cui al presente decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli esercizi 2019/2023, del Comune di Ficarazzi (PA) redatta ai sensi dell'art. 259 del citato decreto legislativo e deliberata con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 23 novembre 2021.

Articolo 3

Relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, sono confermati i vincoli derivanti dalla rideterminazione della dotazione approvata Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 25 novembre 2020.

Articolo 4

L'ente, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio e garantire la stabilità della stessa, è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 5

E' fatto obbligo al Comune di Ficarazzi (PA) deliberare, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di approvazione dell'ipotesi, il bilancio di previsione 2019/2023 sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nonché, entro 120 giorni dalla stessa data gli altri eventuali bilanci di previsione o rendiconti non deliberati, provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni.

Articolo 6

E' fatto obbligo agli amministratori ordinari o straordinari dell'ente locale, ai quali compete di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto, di riferire, per il periodo di durata della procedura di risanamento, sullo stato di attuazione delle medesime, in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale.

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Uscita N.0091919 del 24/05/2022



Al Ministro dell'Interno

Articolo 7

E' fatto obbligo all'organo di revisione economico-finanziaria, per il periodo di durata della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al consiglio dell'ente circa l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'articolo 265, comma 3, del TUOEL.

Copia del presente decreto è inviata alla Prefettura- Ufficio Territoriale di Governo di Palermo per la notifica al comune di Ficarazzi (PA), all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza e prescritti.

Roma, li 19 MAG. 2022

PER IL MINISTRO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Carlo Sibilìa)

Nota: Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Uscita N.0091919 del 24/05/2022



Il Ministro dell'Interno

allegato A)

APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2019/2023 DEL COMUNE DI FICARAZZI (PA)

PRESCRIZIONI

1. Relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, l'Ente, per il periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2019, deve attenersi:

1.1 al disposto dell'art. 267 del TUOEL, concernente il divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata;

1.2 al disposto dell'art. 243, commi 1 e 7, del TUOEL, concernente il controllo sugli atti relativi alla dotazione organica ed alle assunzioni del personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

1.3 per quanto attiene alle spese di personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, le convenzioni, il personale di cui all'art. 110 del TUOEL, nonché i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente, le stesse devono essere contenute annualmente nel tetto di complessiva spesa complessiva del personale fissato dalle leggi di volta in volta vigenti

Il comune è, altresì, tenuto ad osservare il disposto dell'art. 259, comma 6, del TUOEL, ai sensi del quale la spesa per il personale a tempo determinato dovrà essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo nell'ultimo triennio, o il minore importo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esteso agli enti locali dall'art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e modificato dagli articoli 3 e 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 114;

1.4 l'Ente, quanto alle facoltà assunzionali, è altresì tenuto al rispetto dell'art.33, D.L.34/2019, convertito con modificazioni dalla L.28 giugno 2019, n. 58 e del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" e comunque della normativa vigente al momento in cui avvii procedimenti per l'istaurazione di rapporti di lavoro dipendente o altri rapporti a questi equiparati;

2. Relativamente alle entrate tributarie ed extra tributarie, al fine di mantenere la stabilità di gestione, il comune, per il periodo di cinque anni a decorrere dal primo gennaio 2019 deve:



Al Ministro dell'Interno

2.1 a decorrere dall'anno 2020 applicare e riscuotere l'IMU e la TARI secondo quanto disposto dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) all'articolo 1, commi da 738 a 783;

2.2 applicare le disposizioni previste dall'art. 1, commi 10-13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

2.3 applicare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'aliquota massima deliberata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha ripristinato la facoltà di aumentare l'aliquota nella misura massima dello 0,8% e di differenziarla utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. n. 917/1986, nel rispetto del principio di progressività;

2.4 applicare e riscuotere l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni con le tariffe massime deliberate ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, con le rideterminazioni di cui al DPCM 16 febbraio 2001. Dall'anno 2021 applicare e riscuotere il Canone unico per l'occupazione spazi pubblici e pubblicità, secondo quanto disposto dalla Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, commi da 816 a 847;

2.5 applicare e riscuotere il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) nelle misure massime deliberate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e relativo regolamento comunale, avendo cura di disporre gli adeguamenti annuali dallo stesso previsti, tenendo debito conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT di cui all'art. 18, c. 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488. Dall'anno 2021 applicare e riscuotere il Canone unico per l'occupazione spazi pubblici e pubblicità, secondo quanto disposto dalla Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, commi da 816 a 847 e dalla Legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) all'art. 1 commi da 805 a 807;

2.6 applicare e riscuotere la TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'art. 1, comma 27, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ivi compresi i costi di smaltimento in discarica di cui al comma 654 del citato articolo nonché applicare quanto previsto dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) all'articolo 1, commi da 816 a 847;

2.7 deliberare, applicare e riscuotere, ai sensi dell'articolo 251, comma 3, del TUOEL, per le



Al Ministro dell'Interno

imposte e le tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. Tale delibera avrà efficacia per il numero di anni necessario al raggiungimento del quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

2.8 applicare e riscuotere i diritti di segreteria di cui all'art. 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire che per ciascuna categoria sia previsto, per almeno uno degli atti nelle stesse ricomprese, l'applicazione del livello massimo e disporre gli aggiornamenti biennali in base al 75% della variazione ISTAT per le tipologie di cui alla lettera c) del decreto legge medesimo;

2.9 applicare e riscuotere i contributi del rilascio del permesso a costruire di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni con gli aggiornamenti e gli adeguamenti previsti dallo stesso articolo e dalle specifiche disposizioni regionali, classificando le relative entrate al titolo IV, nel rispetto delle destinazioni previste dalla legge. Si ricorda che, a decorrere dal 1 gennaio 2018 i proventi in parola sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, ad interventi di riuso e rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, ad interventi a tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano (art. 1 comma 460 legge 232/2016). Oltre a tali destinazioni esclusive, il decreto fiscale n. 148/2017, all'art. 1 bis, ha aggiunto anche spese per la progettazione per opere pubbliche. Adottare ogni provvedimento organizzativo necessario per la sollecita definizione delle pratiche di condono giacenti, stabilendo i tempi di evasione delle stesse. Inoltre, per gli esercizi 2020 e 2021, ai sensi dell'art 109, comma 2 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 27/2020, così come modificato dall'art.1, comma 786, della legge 178/2020, l'utilizzo integrale dei proventi derivanti dal rilascio di titoli edilizi delle sanzioni edilizie per il finanziamento delle spese correnti all'emergenza in corso;

2.10 determinare annualmente, applicare e riscuotere le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, individuati ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983 e successive modificazioni e integrazioni, in modo che il costo complessivo di gestione dei medesimi servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati, in misura non inferiore al 36%, ai sensi dell'art. 243, comma 2, lettera a) del TUOEL; a tal fine i costi complessivi di gestione devono, comunque, comprendere gli oneri diretti ed indiretti per il personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e gli eventuali



Al Ministro dell'Interno

oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni, dovranno costituire oggetto di apposita disciplina regolamentare;

2.11 presentare la certificazione prevista dall'art. 243 del TUOEL, relativamente alla copertura del costo complessivo del servizio smaltimento rifiuti e dei servizi pubblici a domanda individuale, con le modalità e nei termini fissati nell'apposito decreto ministeriale;

2.12 rispettare il disposto di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, relativo ai proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, concernente la destinazione del 50% degli stessi proventi, agli interventi indicati nella stessa norma ed il disposto di cui all'art. 142, comma 12-ter, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con la decorrenza stabilita dal comma 3 del medesimo articolo, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, rilevati attraverso l'impiego di apparecchi, sistemi, dispositivi, o mezzi tecnici di controllo a distanza. In particolare, l'ente deve tener conto dell'articolo 4 ter della legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 13/2012, che, dal 28 luglio 2012, prevede un ulteriore aumento della quota vincolata oltre al 50% previsto dall'art. 208 del Codice della strada, un ulteriore 50% delle entrate derivanti dall'art. 142 del Codice della strada da destinare con vincolo obbligatorio a favore dell'ente proprietario della strada sulla quale si è proceduto all'accertamento.

Di porre in essere gli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2019 "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità";

2.13 provvedere annualmente all'adozione del piano di cui all'art. 58 del decreto legge 26 maggio 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comprensivo degli immobili locati e, quanto agli immobili che non fosse necessario dismettere, anche per far fronte alle necessità dell'OSL, adottare tutti i provvedimenti, anche a carattere regolamentare, finalizzati ad un più proficuo utilizzo degli stessi;

2.14 quanto alle unità immobiliari destinate ad abitazione ed agli altri beni immobili dati in locazione, e ove possibile, quelli dati in comodato, deliberare, applicare e riscuotere i canoni a norma di legge o adeguare gli stessi ai prezzi di mercato secondo la disciplina propria a ciascun tipo di unità immobiliare, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, attivando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'effettiva realizzazione delle entrate nella misura dovuta; verificare la possibilità di eliminare i fitti passivi, utilizzando i beni patrimoniali disponibili ed idonei all'uso; in particolare attuare le disposizioni del comma 138, art. 1 della legge di stabilità 2013, secondo cui le PP.AA., fatte salve le eccezioni e i limiti previsti dal comma medesimo, non possono acquistare immobili a



Al Ministro dell'Interno

titolo oneroso né stipolare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni vantaggiose la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. E' comunque fatta salva la facoltà di procedere agli acquisti di immobili ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 3, comma 17 bis, del DL 351/2001, convertito dalla Legge 410/2001, così come modificato dall'art. 1 comma 153, della Legge 178/2020;

2.15 provvedere annualmente all'adozione della delibera sulla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, anche se negativa;

3) Relativamente alla attività di accertamento e riscossione delle entrate, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

3.1 assicurare la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a garantire il regolare espletamento dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto da ultimo dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, modificato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;

3.2 assicurare l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al costante miglioramento dell'attività di riscossione delle entrate, valutando il ricorso alle forme che dovessero risultare più efficaci, rapide e convenienti, privilegiando quelle che rendono immediati i tempi di materiale introito da parte del servizio di tesoreria comunale ed il correlato trasferimento nelle casse dell'ente, anche tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge 160/2019 (Legge di bilancio per il 2020), con l'art. 1, comma da 784 a 815;

3.3 attivare tempestivamente le procedure coattive per il recupero dell'evasione ed effettuare a tal fine, verifiche incrociate di tutti i dati utili allo scopo comunque disponibili, assicurando in ogni caso, gli adempimenti necessari finalizzati alle verifiche ed ai controlli; le entrate derivanti dal recupero di evasione riferite ad anni di imposta precedenti e fino al 31 dicembre 2018, pure se accertate successivamente, così come gli eventuali maggiori proventi riscossi dovranno essere trasferiti, al netto delle eventuali relative spese, all'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva, anche tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge 160/2019 (Legge di bilancio per il 2020), con l'art. 1, comma da 784 a 815;

3.4 per i servizi di riscossione esternalizzati, assicurare la tempestiva, piena e sistematica attuazione delle funzioni di coordinamento e vigilanza da parte del comune;

3.5 applicare l'art. 1, comma 642, della legge 23.12.2014, n. 190, per l'eventuale utilizzo dei medesimi soggetti affidatari della riscossione delle entrate locali;

3.6 applicare l'art. 1, commi 682-689, della legge 23.12.2014, n. 190, in tema di scarico dei ruoli e di comunicazioni inerenti l'inesigibilità di quote affidate agli agenti della riscossione;



Il Ministro dell'Interno

3.7 i responsabili dei servizi e l'Organo di revisione sono tenuti a controllare e monitorare l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali, oltreché l'attuazione di tutte le misure idonee per prevenire l'evasione/elusione fiscale, in particolare, attraverso un'azione tesa ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

4) Relativamente alla riduzione delle spese correnti, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

SPESE PER IL PERSONALE

4.1 determinare ed attribuire il trattamento economico spettante al personale dipendente, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nel rigoroso rispetto e nella corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo decentrato fermo restando che, annualmente, il tetto di spesa del personale va determinato in conformità al disposto dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, assicurando la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il rispetto del pareggio di bilancio introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sulla base delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 75/2017, le risorse per il salario accessorio, a partire dal 2017, non devono superare quelle del 2016. Dispone infatti il comma 2 dall'art. 23 del D.Lgs. citato che a decorrere dal 1° gennaio 2017; l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Si tenga conto altresì delle disposizioni contenute nel CCNL funzioni locali siglato il 21 maggio 2018 ed in particolare assicurare il rispetto del comma 6 dell'art. 67.

In particolare, dovrà essere scrupolosamente osservato il disposto dell'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, , per le parti ancora in vigore ed applicabili *ratione temporis*;

4.2 nel caso di esternalizzazione di servizi, l'ente dovrà provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32 della legge n. 244/2007;

4.3 attuare i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti



Il Ministro dell'Interno

diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) di cui all'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n. 112/2008, come modificato dall'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

4.4 attuare gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi, della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria (...), ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n.112/2008, come modificato dal comma 557, dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147;

GESTIONE DEI SERVIZI

4.5 adottare i provvedimenti necessari per la riorganizzazione con criteri di efficienza di tutti i servizi erogati, con particolare attenzione a quelli eventualmente gestiti in forma partecipata, con l'obiettivo minimo di non aggiungere ulteriori perdite, valutando le forme di gestione che assicurino maggiore efficienza ed economicità, nonché, per quelli non indispensabili, la compatibilità dei relativi costi con le disponibilità di bilancio;

4.6 valutare le future modalità di gestione dei servizi pubblici e adottare, anche nelle more, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare maggiore economicità ed efficienza della gestione con conseguente riduzione dell'onere posto a carico della collettività evitando altresì, mediante un costante controllo, l'insorgere di eventuali future perdite di bilancio degli eventuali organismi partecipati con conseguenti ripercussioni negative sul bilancio dell'ente;

4.7 valutare attentamente la gestione economica dei servizi e, conseguentemente adottare gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione per la riduzione dei costi o, comunque, dello sbilancio di gestione;

4.8 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi esternalizzati, individuando, ove non già prevista, un'apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con gli organismi partecipati ed impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente;

4.9 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici esternalizzati, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di un'adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

4.10 assicurare l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili;



Al Ministro dell'Interno

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE

4.11 assicurare:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone la riduzione automatica del 10% degli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni;
- che le indennità di funzione, gettoni di presenza e utilità comunque denominate, spettanti agli amministratori e consiglieri comunali restino determinate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 82 del TUOEL e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- applicare l'art. 1, comma 723, lett. f) della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- eventuali rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, di cui all'art. 84 del TUOEL e successive modifiche, la riduzione non inferiore al 5% di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza ed ai presupposti per l'affidamento degli incarichi, tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, modificata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 101/2013;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza per un ammontare superiore al venti per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per la medesima finalità;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per le sponsorizzazioni;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al cinquanta per cento di quella sostenuta nell'anno 2009; dal 2014 trova applicazione l'art. 3, comma 2, della legge 10.02.2015, n. 13;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante il divieto di effettuare spese per attività di formazione per un ammontare superiore al cinquanta per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009; dal 2014 trova applicazione l'art. 3, comma 2, della legge 10.02.2015, n. 13;



Al Ministro dell'Interno

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, recante il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dall'art. 1, c. 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente al divieto di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture;

- la verifica dell'andamento delle spese generali di funzionamento della struttura (spese postali e telefoniche, incarichi legali, consumo energia elettrica ecc.) adottando tutti i provvedimenti necessari per eliminare eventuali sprechi, inefficienze, diseconomie e per razionalizzare l'utilizzo di beni, dotazioni e attrezzature;

5) Relativamente agli organismi partecipati al fine di garantire la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

5.1 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi, individuando, ove non già prevista, un'apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con le partecipate, impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente; l'ente è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 550 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mediante l'accantonamento di un fondo vincolato per il ripiano, in misura proporzionale alla partecipazione, del risultato di esercizio o saldo finanziario negativo degli organismi partecipati;

5.2 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici affidati a società esterne, pur se partecipate totalmente dall'ente, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di una adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

5.3 vigilare sull'osservanza da parte delle aziende speciali e delle istituzioni partecipate delle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 551 a 562, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

5.4 porre in essere iniziative di controllo mirate sugli organismi partecipati al fine di monitorare costantemente che gli stanziamenti previsti in bilancio non vengano superati determinando situazioni di squilibrio;

5.5 rivedere la partecipazione a consorzi, enti e società di cui l'ente è attualmente parte, ai fini della riduzione degli oneri eventualmente a carico, alla luce delle disposizioni di cui



Al Ministro dell'Interno

all'art. 259, comma 5, del TUOEL che prevede l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili e, quanto ai consorzi di funzioni, osservare il disposto dell'art. 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42;

5.6 verificare e disporre, per quanto di competenza, che i compensi al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione degli organismi partecipati siano conformi alle specifiche norme di legge; in particolare, verificare che, sulla base dell'art. 6, comma 6, del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, i compensi degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (cda, sindaci e revisori dei conti) delle società totalmente partecipate in modo diretto o indiretto e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, siano ridotti del 10% a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. Verificare il rispetto dell'articolo 1, comma 554 e seguenti della legge 27.12.2013, n. 147 e del successivo comma 555 dall'anno 2017;

5.7 verificare l'osservanza della riduzione dei costi prevista dall'art. 6, comma 2 del decreto legge 78/2010, relativo alla partecipazione onorifica agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti;

5.8 verificare l'osservanza della riduzione delle spese previste dall'art. 6, comma 11 del decreto legge 78/2010, relative a studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità;

5.9 effettuare senza ritardo la verifica delle partite debitorie/creditorie tra Comuni ed Organismi;

5.10 porre in essere nei termini di legge gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 19/08/2016 n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Relativamente alla gestione contabile, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio, l'ente deve:

ENTRATE A CARATTERE NON RICORRENTE

6.1 rispettare rigorosamente il principio per il quale le entrate a carattere non ricorrente, quali quelle derivanti dai rimborsi occasionali/introiti e rimborsi diversi, dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, dagli oneri concessori e dal recupero della evasione contributiva, devono essere destinate al finanziamento delle spese correnti di eguale natura non originate da cause permanenti, al fine di assicurare un riequilibrio stabile del bilancio avendo cura di mantenere tale destinazione anche durante la gestione, dando corso agli impegni in misura non superiore a quanto effettivamente riscosso;



Al Ministro dell'Interno

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

6.2 assicurare e mantenere durante la gestione dell'esercizio finanziario la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le finalizzate spese, avendo cura di impegnare le spese solo dopo l'effettivo accertamento delle relative entrate;

CORRETTA CLASSIFICAZIONE CONTABILE

6.3 procedere alla redazione del nuovo schema di bilancio armonizzato, adottare il nuovo regime per le variazioni di bilancio, predisporre il DUP, il Piano dei conti integrato e la codifica della transazione elementare, dare applicazione al principio di contabilità economica patrimoniale, predisporre il bilancio consolidato;

6.4 nel 2017 è obbligatoria la sostituzione delle codifiche Siope con quelle del Piano dei conti integrato;

6.5 esatta allocazione contabile dei trasferimenti erariali e delle attribuzioni di entrata da federalismo fiscale sia come singola descrizione di voce che come importo rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'interno;

6.6 le risorse per il risanamento dell'ente sono quelle entrate di competenza dell'organo straordinario della gestione, vanno a formare la massa attiva del dissesto e devono trovare allocazione nel bilancio al titolo I della spesa.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

6.7 attivare adeguati sistemi di monitoraggio e di controllo dell'andamento della gestione finanziaria, adottando tempestivamente i provvedimenti necessari a salvaguardare e mantenere gli equilibri di bilancio;

6.8 valutare, per il futuro, il ricorso all'indebitamento, verificando adeguatamente le reali compatibilità di bilancio e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 204, primo comma, del TUOEL con le modifiche apportate, da ultimo, dall'articolo 1, comma 539, della legge 23.12.2014 n. 190 che ha stabilito la percentuale del 10% dall'anno 2015;

6.9 valutare il complesso delle risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva e, ove necessario, trasferire risorse all'OSL provenienti dalla vendita del patrimonio disponibile prioritariamente rispetto a possibili utilizzi per spese di investimento;

6.10 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza, le risorse necessarie per il completo risanamento dell'ente anche attraverso l'applicazione degli avanzi di amministrazione per la parte non vincolata;

6.11 tenere conto del comma 3 bis dell'articolo 187 del TUOEL, aggiunto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;



Al Ministro dell'Interno

6.12 rispettare i principi del bilancio di cui all'art. 162 del TUOEL, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4;

6.13 curare la redazione e l'aggiornamento periodico dell'inventario dei beni;

6.14 allegare al bilancio di previsione un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

6.15 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza il fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili per preservare l'ente da possibili squilibri. Per quanto attiene all'utilizzo del fondo, lo stesso non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato;

6.16 applicare a decorrere dall'esercizio 2021, l'art. 1 commi da 858 a 872, della Legge n. 145/2018, al fine di garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali e la riduzione del debito pregresso e per assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali.

COMUNE DI FICARAZZI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COMUNE DI FICARAZZI

★ 28 GIU. 2022

★ CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

PROT.N.

12789

~~PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA~~

DI DELIBERA C.C. Prot. 12589 Del 24/06/2022

VERBALE N. 19 DEL 27/06/2022

L'Organo di revisione, nominato con delibera consiliare n.62 del 31.08.2021, ha ricevuto a mezzo PEC in data 24/06/2022 la proposta di delibera C.C prot. 12589 del 24/06/2022 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziaria 2019/2023 – allegati e DUP – a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 ex art.264, comma 1, d.lgs n.267/2000.

Premesso quanto sopra

Il giorno 27 del mese di giugno 2022, collegati in videoconferenza si sono riuniti i componenti del collegio dei revisori dei conti:

- 1) Dott. Santo Palermo
- 2) Dott. Giuseppe Micale
- 3) Rag. Giuseppe Tomasello

Al fine di esaminare la richiesta di parere sulla proposta sopra indicata.

Il Collegio prende atto che:

Il Comune di Ficarazzi, al fine di conseguire l'equilibrio finanziario, si è avvalso della procedura delineata dal comma 1- ter dell'art.259 elaborando l'ipotesi di bilancio riequilibrato con riferimento al quinquennio 2019/2023;

Con delibera consiliare n.79 del 23.11.2021 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, assieme ai documenti di rito;

Il Comune di Ficarazzi ha regolarmente riscontrato le richieste del Ministero dell'Interno di ulteriori elementi integrativi, a seguito degli atti trasmessi con nota n.25252 del 29.11.2021;

Con decreto del Ministero dell'Interno prot.90362 del 19.05.2022, è stata notificata al Comune di Ficarazzi, tramite la Prefettura di Palermo, l'avvenuta approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 ai sensi dell'art.261, comma 3, d.lgs n.267/2000;

Il Ministero dell'Interno ha assegnato al Comune di Ficarazzi il termine di giorni trenta, dalla data della notifica di detto provvedimento, per procedere all'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2019/2023;

a seguito dell'approvazione dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato di cui alla delibera cons. n.79 del 23.11.2021 il Comune di Ficarazzi ha provveduto ad apportare variazioni mediante deliberazioni consiliari nn.90 del 30.12.2021 e 12 del 21.04.2022. Dette variazioni hanno interessato gli esercizi finanziari 2021 e 2022 e autorizzazioni di spesa ex art.250, comma 2, D.LGS n.267/2000 resesi necessarie al fine di contabilizzare e utilizzare i finanziamenti ricevuti dall'Ente e impegnare le relative spese, evitando danni patrimoniali certi;

con l'adozione delle superiori deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2019/2023 viene assicurato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile.

IL COLLEGIO

Per tutto quanto sopra e visto il riepilogo generale delle entrate e delle spese per gli anni 2019/2023

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2019/2023 – allegati e DUP 2019/2021- 2020/2021- 2021/2023– a seguito di approvazione avvenuta con decreto del Ministero dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 - ex art. 264, comma 1, d.lgs n.267/2000 .

Il Collegio dei Revisori

Dott. Santo Palermo

Dott. Giuseppe Micale

Rag. Giuseppe Tomasello

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2023, allegati e DUP, a seguito di approvazione con Decreto del Ministero dell'Interno dell'Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 ex art. 264, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000”, dotata dei prescritti pareri

Visto il parere favorevole prot. n. 12789 del 28/06/2022, reso dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) nn. 1 e 2 del D.Lgs. n.267/2000.

Udita la discussione

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 15 presenti – n. 1 assenti Giuseppa Maria Gabriella Martorana) e votanti:

Favorevoli 15

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

- **Di approvare** la proposta a oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2023, allegati e DUP, a seguito di approvazione con Decreto del Ministero dell'Interno dell'Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 ex art. 264, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000”, che allegata forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- **Di dichiarare**, come da votazione per alzata di mano di cui al verbale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n° 267), attesa la necessità di rispettare i termini di legge.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to Dott. Marco Martorana

Il Consigliere Anziano
F.to Domino Pietro

Il Segretario Generale
F. to Avv. Maria Letizia Careri

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Maria Letizia Careri



Ficcarazzi, _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/06/2022

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ((art. 12, 2° comma, L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione



F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Letizia Careri

Ficcarazzi lì, _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

F.to Il Responsabile
Albo Pretorio

F.to Il Segretario Generale
Avv. Maria Letizia Careri